

Mediatori Creditizi: le nuove regole del Mef su requisiti organizzativi e controllo interno

 simplybiz.it/mediatori-creditizi-le-nuove-regole-del-mef-su-requisiti-organizzativi-e-controllo-interno/

Valentina Petracca

September 22, 2014

Dal primo ottobre entrano ufficialmente a regime le nuove regole in termini di requisiti organizzativi per le società di mediazione creditizia. Il decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 gennaio 2014 n.31 ha infatti stabilito che tutte le società dovranno dotarsi di un sistema di controllo proporzionato alla propria complessità organizzativa, dimensionale e operativa. Quelle di maggiori dimensioni, con numero di dipendenti superiore a 20, dovranno anche istituire una funzione di controllo interno.



Entro la fine del mese, dunque, le 294 società di mediazione operanti nel settore del credito dovranno dotarsi di idonei presidi di internal audit, proprio come le banche e gli altri intermediari finanziari, allo scopo di gestire e controllare i rischi legali, reputazionali e operativi e per garantire una precisa osservanza delle norme, l'integrità delle informazioni di trasparenza alla clientela, la conformità alle disposizioni dettate dall'Oam e dalla Banca d'Italia.

Non solo. Nuove e più stringenti regole saranno adottate dalle società anche in tema di selezione del personale. Le società saranno inoltre obbligate a redigere una relazione sui requisiti organizzativi in cui si rilevino le scelte effettuate e i presidi adottati.

Vediamo nel dettaglio i nuovi adempimenti dettati dal decreto n. 31/2014 del MEF che, a distanza di quattro anni, ha dato attuazione a quanto previsto dal D.Lgs. 141/2010 in materia di requisiti organizzativi per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori presso l'Oam e compiuto un altro passo verso l'auspicato riassetto del comparto creditizio.

Controllo Interno

Il decreto testualmente recita: *“Le società di mediazione creditizia si dotano di un sistema di controllo interno proporzionato alla propria complessità organizzativa, dimensionale e operativa. Il sistema assicura: a) un'efficace gestione e controllo dei rischi derivanti dall'inosservanza e dal mancato adeguamento alle norme di legge, regolamentari e statutarie applicabili all'attività svolta a cui la società è esposta anche in relazione alla rete di soggetti che operano per suo conto; b) la riservatezza e l'integrità delle informazioni e l'affidabilità e sicurezza delle procedure per il loro trattamento; c) la verifica della conformità dell'attività svolta con norme di legge, regolamentari e statutarie ad essa applicabili e con le*

procedure interne che la società ha definito per osservarle”.

Le società sono dunque obbligate a presidiare la loro attività, a strutturarsi e dotarsi di procedure; ma dovranno farlo secondo il principio di proporzionalità, ossia in coerenza con la forma giuridica, le dimensioni, l'organizzazione interna, la complessità dell'attività svolta, il numero di dipendenti o collaboratori che hanno contatto con il pubblico.

Se quindi tutte le società di mediazione creditizia dovranno possedere un sistema di presidio interno, quelle di maggior dimensione, con un numero di dipendenti o collaboratori superiore a 20 (in base a quanto stabilito dalla circolare Oam n. 17/2014), dovranno istituire anche un'apposita funzione di controllo interno. Vale a dire un'entità con caratteristiche peculiari e dotata di propria autonomia. A questa funzione sarà affidata la valutazione periodica del sistema di controllo interno e la verifica della correttezza e della regolarità dell'operatività aziendale.

Il decreto in questione, stabilisce che la funzione di controllo interno può essere affidata a soggetti esterni dotati di idonei requisiti in termini di professionalità, autorevolezza e indipendenza. Come sempre in simili casi, la norma dispone che resta ferma la responsabilità del mediatore creditizio per il corretto svolgimento della funzione terziarizzata. La società è infine tenuta a conservare agli atti la documentazione relativa ai controlli effettuati.

Risulta ormai fuori dubbio che l'attenzione del legislatore nei confronti del comparto creditizio è negli ultimi anni cresciuta moltissimo. Se da un lato il legislatore ha voluto garantire l'integrità del sistema favorendo il controllo dei rischi derivanti dall'esercizio di una professione delicata (che talvolta ha rischiato di trovarsi in situazioni di sconfinamento regolamentare), dall'altro lato ha voluto snellire l'apparato burocratico, eliminando l'obbligo per le Srl di istituire la figura del revisore o del sindaco.

Di recente emanazione, il decreto legge n. 91/2014 (meglio noto come Decreto Competitività), ha infatti ridotto la platea delle società di mediazione costituite in forma di Srl soggette al controllo dell'organo di revisione, rispondendo così a un'esigenza di semplificazione e di riduzione dei costi per le piccole e medie imprese. Tale normativa ha anche ridotto a da 120.000 euro a 50.000 il capitale minimo occorrente per la costituzione di una società di mediazione in forma di Spa e conseguentemente in forma di Srl.

Le due normative (Decreto Competitività e Decreto del Mef), sembrano procedere su due piani separati e distinti e, al momento, non si ravvisa alcun tipo di incoerenza. Vedremo nelle prossime settimane se il ministero dell'Economia e delle Finanze riterrà opportuno intervenire con qualche chiarimento in merito.

Su questa linea di pensiero è l'avvocato Luca Zitiello, dello studio Zitiello e Associati di Milano, studioso della materia e autore del volume di recente pubblicazione *Il nuovo mediatore creditizio*. Zitiello sostiene che *“il decreto ministeriale n. 31 introduce l'obbligatorietà della funzione di controllo (art.4) e non dice che questa debba essere affidata al sindaco o al collegio sindacale. Quindi l'intervento del legislatore, che ha eliminato l'obbligatorietà di un revisore o del sindaco, non sembra rilevare su esigenze di controllo che derivano da una normativa di settore bancario-finanziario. La riforma del capitale minimo e dell'organo con funzioni di controllo per le Srl crea disparità di*

trattamento con le spa e bisognerà intervenire. Per adesso quindi – conclude Zitiello – è da ritenersi che il sistema di controllo e la funzione di controllo (laddove esistente), debbano rispondere direttamente al CdA”.

Dipendenti e collaboratori

Il decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze n. 31 detta anche novità sui criteri di selezione dei dipendenti e dei collaboratori. La norma prevede infatti procedure più rigorose in fase di selezione e reclutamento, con l’obbligo di acquisire e conservare la documentazione probatoria dei requisiti posseduti dai propri dipendenti. Le società di mediazione creditizia, inoltre, “verificano la correttezza dell’operato dei propri dipendenti e collaboratori anche attraverso apposite indagini sul grado di soddisfazione della clientela e periodici accessi ispettivi; questi ultimi devono essere effettuati annualmente su almeno un quinto dei collaboratori esterni. In caso di anomalie, le società adottano prontamente adeguate misure. Le forme di remunerazione e valutazione dei dipendenti e collaboratori adottate non devono costituire un incentivo a distribuire prodotti non adeguati rispetto alle esigenze dei clienti”.

Da questo dettato si può evincere che i mediatori creditizi, qualora ancora non avessero provveduto, “dovranno effettuare almeno un quinto di ispezioni di verifica sulla propria rete – chiarisce Paolo Carini di SimplyBiz Lab e docente della Luiss Business School – che per un soggetto mediamente piccolo (30 collaboratori), vuol dire effettuare in meno di due mesi 6 visite ispettive. Ma cosa ancora più importante deve aver realizzato prima un modello di controllo interno che preveda e definisca i protocolli di ispezione sulla rete, in funzione del sistema organizzativo e delle tipologie di prodotti offerti”.

Relazione sui requisiti organizzativi

Le società di mediazione creditizia devono infine predisporre una relazione che descriva le scelte effettuate e i presidi adottati, motivandone l’adeguatezza rispetto alla propria complessità organizzativa, dimensionale e operativa. “Specifica evidenza deve essere data alle procedure adottate per assicurare la corretta applicazione della disciplina in tema di trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela emanata ai sensi del Titolo IV del Testo unico e di ogni altra disposizione vigente su questa materia. La relazione deve essere aggiornata in caso di modifiche organizzative di rilievo e deve essere presentata all’Organismo degli agenti e dei mediatori su sua richiesta”.

Mediatori Creditizi: le nuove regole del Mef su requisiti organizzativi e controllo interno
ultima modifica: 2014-09-22T11:01:35+00:00 da Valentina Petracca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli che potrebbero interessarti:

[Fiditalia introduce la firma digitale](#)

[Nicola Criseo, amministratore unico Agenzia Famili...](#)

[Spefin, finanziamenti raddoppiati rispetto al 2016...](#)

[Cessione del quinto, i nuovi orientamenti di vigil...](#)

[PrestitoSì, Eustacchio Allegretti nominato busines...](#)